



**DOT
COM**

**Webinar: il processo tributario riformato e
la definizione delle liti pendenti**

28 marzo 2023

Dott. Silvio Rivetti

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti

La “tregua fiscale” ex Legge n. 197/2022 e il contenzioso tributario

La Legge di Bilancio 2023 deflaziona il contenzioso con i seguenti meccanismi:

1 - definizione agevolata delle liti tributarie pendenti: commi 186-205

2 - conciliazione agevolata: commi 206 - 212

3 - rinuncia agevolata al ricorso in Cassazione previa transazione: commi 213 – 218



Legge n. 197/2022 e gli atti di prassi rilevanti

Circolare 2/E/2023 del 27 gennaio 2023

Circolare 6/E/2023 del 20 marzo 2023

Provvedimento direttoriale 30294 del 2 febbraio 2023, recante il modello di domanda di definizione

Vedasi anche la circolare 6/E/2019, sulla precedente definizione liti di cui all'art. 6 DI 119/2018

Legge n. 197/2022 articolo 1 commi 186-205: la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti

La definizione è applicabile alle liti pendenti in ogni stato e grado (anche nel giudizio di rinvio), con:

l'Agenzia delle Entrate

l'Agenzia delle Dogane/Monopoli

Enti territoriali (e loro enti strumentali): se “aderiscono” entro il 31 marzo 2023 con propria delibera regolamentare (verificare modifiche al piano rateale)

La lite è pendente se il ricorso è notificato a tali enti al 1° gennaio 2023 (non è richiesta anche costituzione in giudizio al 1° gennaio 2023), se pendono i termini di impugnazione o riassunzione

Conversione DI Milleproroghe: più spazio agli Enti territoriali

Con la conversione del DI Milleproroghe, è stato concesso agli Enti territoriali di optare, entro il 31 marzo, per l'applicazione anche:

- della conciliazione agevolata
- della rinuncia ai ricorsi in Cassazione

Legge n. 197/2022 articolo 1 commi 186-205: le liti definibili

Oggetto delle controversie tributarie definibili (la circolare 2/E/2023):

- atti impositivi

- atti di sanzione

- atti riscossivi: novità (come da giurisprudenza in tema di definibilità delle cartelle ex art. 6 DI 119/2018: Cass. SS UU 19298/2021 e Cass 4239/2022)

La definizione prevale retroattivamente sull'efficacia delle eventuali sentenze già depositate e non passate in giudicato al 1° gennaio 2023; ovvero depositate dopo il 1° gennaio 2023

Legge n. 197/2022 articolo 1 commi 186-205: le liti escluse

Sono escluse le liti concernenti:

- le risorse proprie tradizionali dell'UE e l'IVA riscossa all'importazione
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- il recupero dei crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della Direttiva 2010/24 UE o di Convenzioni internazionali che prevedono la reciproca assistenza degli Stati alla riscossione (in tali liti il Fisco è parte processuale ma non è l'ente creditore)

Legge n. 197/2022 articolo 1 commi 186-205: la domanda di definizione agevolata

La domanda di definizione è presentata dal ricorrente o da chi vi subentra nel processo:

- entro il 30 giugno 2023 (anche se c'è già stata udienza di trattazione: circolare 6/E/2023, risposta 5.6)
- singolarmente per ogni atto impugnato (e per la totalità del relativo valore di lite: non è ammessa la definizione parziale)
- con distinto versamento per ogni domanda



Legge n. 197/2022 articolo 1 commi 186-205: impugnazioni società e soci

Circolare 6/E/2023, risposta 5.3:

Il fatto che le impugnazioni società/soci siano state riunite in un unico giudizio non ha rilievo

La domanda di definizione va comunque presentata singolarmente per ogni atto impugnato

E' allora possibile definire l'impugnazione del singolo socio o dei singoli soci, indipendentemente da quella della società

Legge n. 197/2022 articolo 1 commi 186-205: il versamento

E' possibile definire pagando il 100, 90, 40, 15 o il 5% del valore di lite ex art. 12 Dlgs 546/92:

- l'imposta

- le sanzioni, se l'oggetto della lite sono solo le sanzioni

Rileva il valore di lite al netto di eventuali impugnative parziali, autotutele parziali, soccombenze parziali, mediazioni e conciliazioni parziali

L.n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: il versamento del 100%

Si definisce pagando il 100% del tributo (no interessi no sanzioni)

se al 1° gennaio 2023:

- il ricorso è notificato (e non vi è ancora la costituzione in giudizio in primo grado)

- se è depositata l'ultima sentenza, ove l'ufficio è vincente

L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: il versamento del 90%

Si definisce pagando il 90% del tributo (no interessi no sanzioni)

se al 1° gennaio 2023:

- vi è la costituzione in giudizio del ricorrente in primo grado (non è ammesso al 90% il reclamo/mediazione con anticipazione della costituzione in giudizio all'1/1/23: circolare 6/E/2023, risposta 5.1)

- la pendenza del giudizio di rinvio o del termine per la riassunzione

L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: il versamento del 40% e del 15%, con ufficio soccombente

Il versamento è del 40% del tributo (no interessi no sanzioni) se:

- l'ufficio è soccombente nella sentenza di primo grado depositata al 1° gennaio 2023

Il versamento è del 15% del tributo (no interessi no sanzioni) se:

- l'ufficio è soccombente nella sentenza di secondo grado depositata al 1° gennaio 2023

L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: la soccombenza parziale

In tutti i casi di soccombenza parziale:

- per la parte dell'atto confermato contro il ricorrente: è dovuto il 100% del tributo relativo, senza interessi e sanzioni
- per la parte dell'atto annullata: è dovuto il 40% o il 15%, a seconda che l'ufficio sia perdente in primo grado o in secondo grado

L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: il versamento del 5% in Cassazione

Il versamento è del 5% del tributo in caso di lite pendente in Cassazione, alle seguenti condizioni:

- ricorso in Cassazione notificato a controparte alla data del 1° gennaio 2023
- ufficio soccombente in tutti i precedenti gradi di merito
- non deve ancora esistere il giudicato (domanda prima del deposito della sentenza, che non disponga rinvio)

L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: i principi della risposta all'interpello 130/2022

Per la circolare 6/E/2023, risposta 5.2

se pende in Cassazione l'impugnazione per più periodi d'imposta

alcuni dei quali già definiti con la definizione ex art. 5 L. 130/2022

i restanti periodi d'imposta possono essere definiti con l'attuale normativa

perché le definizioni sono autonome



L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: le liti sulle sanzioni

Sanzioni collegate al tributo: nessun pagamento è dovuto se il tributo è stato integralmente versato. Sufficiente la presentazione della domanda di definizione

Sanzioni non collegate al tributo: pagamento del 15% se ufficio perdente nell'ultima sentenza depositata all'1/1/23; del 40% negli altri casi (se alla data dell'1/1/23 contribuente perdente nell'ultima sentenza depositata, o non vi è alcuna sentenza depositata, o presentata riassunzione o pendente termine per la riassunzione)

In caso di soccombenza parziale: 15% ove ufficio perdente, 40% ove ufficio vincente



L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: le sanzioni collegate o non collegate al tributo

La sanzione per omesso versamento, articolo 13 Dlgs. 471/97, è da ritenersi definibile come sanzione collegata al tributo,

essendo venuta meno la lettura restrittiva di cui alla circolare 6/E/19 sulla definizione liti ex art. 6 DI 119/18, ritenuta inapplicabile alle liti di mera riscossione

-

L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: le sanzioni non collegate al tributo in Cassazione

Circolare 6/E/2023, risposta 5.4:

si definisce al 15% e non al 5% la controversia pendente in Cassazione (ove l'ufficio soccombente nei due gradi precedenti),

avente ad oggetto una sanzione non collegata al tributo

in quanto norma "speciale"

L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: i dettagli operativi per la domanda di definizione

Domanda di definizione (di cui al provvedimento direttoriale n. 30294/2023):

- via PEC alla Direzione provinciale che è parte del giudizio (fino a mercoledì 15 marzo);
- da mercoledì 15 marzo è disponibile il software per l'invio telematico, che diviene obbligatorio in luogo della PEC. Necessarie le credenziali Entratel o Fisconline. Doppia sottoscrizione: del richiedente e di chi invia telematicamente.

La domanda è da presentarsi (adempimento sufficiente in caso di sanzioni collegate al tributo) e il versamento degli importi o della prima rata è da effettuarsi entro il 30 giugno 2023

L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: i dettagli del versamento

Versamento in 20 rate trimestrali (se supera i 1000 euro), maggiorate degli interessi al tasso legale. In caso di inadempimento del piano rateale ex art. 8 Dlgs 602/73, si applica l'art. 15-ter Dpr 602/73 ?????

Indicazione codici tributo ex Risoluzione 6/E/2023

Non è ammessa la compensazione

Dai pagamenti dovuti si scomputa quanto già versato a qualunque titolo in pendenza di giudizio. Attenzione: se si è già versato di più dell'importo della definizione, non è dato il rimborso della differenza (a differenza della conciliazione, ove il rimborso è dovuto)



L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: i coobbligati

La definizione giova a favore di tutti i coobbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente

Resta ferma la regola per cui, non è dato il rimborso di quanto già pagato in eccesso

L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: la sospensione del giudizio e l'estinzione del giudizio con decreto o ordinanza

La sospensione del giudizio non è automatica: occorre apposita richiesta al giudice

La sospensione dura fino al 10 luglio 2023: data entro cui è obbligatorio depositare la domanda di definizione e il versamento (almeno della prima rata). La domanda di sospensione non vincola a definire (circolare 6/E/2023, risposta 5.5)

Se vi è definizione, segue decreto del presidente di sezione o ordinanza, se già fissata udienza per la decisione), con dichiarazione di estinzione del giudizio, spese a carico di chi le ha anticipate

L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: la sospensione automatica di nove mesi dei termini per le impugnazioni

Per le controversie definibili è prevista la sospensione automatica di nove mesi dei termini che scadono tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2023:

- per l'impugnazione delle sentenze (comprese le impugnazioni incidentali)
- per la riassunzione

Attenzione: non è sospeso alcun altro termine (per il ricorso, per la costituzione in giudizio)

La sospensione feriale di 31 giorni non si cumula con la sospensione straordinaria da definizione liti (Cass. 34637/2022)

L. n. 197/2022 art. 1 commi 186-205: il diniego di definizione a processo estinto

Il diniego di definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2024

E' atto autonomamente impugnabile per vizi propri (errori di calcolo dell'ufficio, per esempio) ai sensi dell'art. 19 Dlgs 546/92, entro i 60 giorni dalla sua notifica.

Si deve richiedere "congiuntamente" la revocazione del provvedimento di estinzione

L. n. 197/2022 art. 1 co. 206 - 212: la conciliazione agevolata a 1/18

Agevolata la conciliazione fuori udienza ex artt. 48 e 48-ter Dlgs 546/92, a 1/18 delle sanzioni, per le liti pendenti al 1° gennaio 2023 con l'Agenzia delle Entrate (e non anche le Dogane).
Gli Enti locali possono decidere entro il 31 marzo se avvalersene.

L'accordo conciliativo agevolato ("istanza congiunta di conciliazione") è da sottoscrivere entro il 30 giugno 2023.
E' ammessa la conciliazione agevolata parziale (e anche "a zero", con accoglimento integrale delle altrui pretese).

E' titolo per la riscossione; o per il pagamento del quantum dovuto al contribuente

L. n. 197/2022 art. 1 co. 206 - 212: la conciliazione agevolata

Non è chiaro se sia ammessa la conciliazione agevolata anche per gli atti riscossivi: facendo riferimento la circ. 2/23 ai soli “atti impositivi”

La conciliazione agevolata non pare possa applicarsi al nuovo istituto di cui all'articolo 48-bis.1 Dlgs 546/92: la conciliazione proposta dalla CGT delle controversie ricadenti nella mediazione ex art. 17-bis (perché dovrebbe comunque concludersi non ai sensi dell'art. 48 ma dell'art. 48-bis con processo verbale).

Può valutarsi se procedere al deposito di una proposta conciliativa, per “sollecitare” l'ufficio.

L. n. 197/2022 art. 1 commi 206- 212: la conciliazione agevolata

I vantaggi della conciliazione agevolata (oltre alla riduzione dell'imponibile):

- sanzioni ridotte a 1/18 del minimo di legge, a prescindere dal grado della lite (e non più riduzione al 40% in I grado e al 50% in II grado)

- rateazione 20 rate trimestrali (ex art. 8 Dlgs 218/97 e non più 8 o 16 ex art. 8 Dlgs 218/97)

Restano dovuti gli interessi e eventuali accessori (mentre nella definizione sono cancellati): da valutarne l'importo, specie in relazione a anni d'imposta risalenti

L. n. 197/2022 art. 1 commi 206- 212: la conciliazione agevolata

La conciliazione agevolata si perfeziona con il pagamento nei 20 giorni dalla sottoscrizione, dell'intero importo o della prima rata (non basta la sottoscrizione ai fini del perfezionamento, ex art. 48 Dlgs 546/92: norma che si applica se compatibile)

Il mancato pagamento di una rata entro il termine di pagamento di quella successiva, compresa la prima, comporta la decadenza dal beneficio: iscrizione a ruolo di tutto il residuo e sanzione ex art. 13 Dlgs 471/97 (30%) aumentata della metà sul residuo importo dell'imposta dovuta

Non è ammessa la compensazione (nella conciliazione ordinaria lo è)



L. n. 197/2022 art. 1 commi 213- 218: la definizione transattiva con rinuncia agevolata del ricorso in Cassazione

La rinuncia al ricorso in Cassazione ex art. 390 cpc mercè definizione transattiva è un'alternativa alla definizione agevolata

Applicabile alle liti pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (non le Dogane).

L'accordo transattivo si perfeziona se il contribuente paga in unica soluzione: imposte, interessi, sanzioni a 1/18 e accessori, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo

Non è ammessa la compensazione ex art. 17 Dlgs 241/97



**DOT
COM**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per informazioni:

info@opendotcom.it

silviorivetti69@gmail.com

[Sito: www.opendotcom.it](http://www.opendotcom.it)

OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti